

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: a) finanzia fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche e concede garanzie per le stesse finalità.

8. 36. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Stradiotto, Santagata, Michele Ventura, Visco, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Buemi, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: sotto qualsiasi forma.

8. 15. Grandi, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, lettera a), sopprimere la parola: grandi.

8. 37. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e b).

8. 41. Pagliarini, Martinelli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e b).

*** 8. 14.** Grandi, Agostini, Benvenuto, Pennacchi, Michele Ventura, Nicola Rossi, Bellini, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Albonetti, Duca, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e b).

*** 8. 38.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la lettera b) con la seguente: b) concede garanzie per le finalità di cui alla lettera a).

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

8. 40. Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Grandi, Michele Ventura, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: b) concede con le seguenti: b) non concede.

8. 42. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, primo periodo, lettera b), sostituire le parole da: sotto qualsiasi forma con le seguenti: ad intermediari finanziari purché finalizzati alla costituzione di capitale fisico nei territori dell'obiettivo 1.

8. 39. Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Michele Ventura, Grandi, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, infine, la seguente lettera: c) la società Infrastrutture s.p.a. finanzia lo sviluppo dell'attività di ricerca, di tutela, di valorizzazione, di fruizione del patrimonio culturale e ambientale. La percentuale di questi finanziamenti sul totale dei finanziamenti concessi dalla società non potrà essere inferiore al valore percentuale dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, trasferiti alla società Patrimonio dello Stato s.p.a. e successivamente alla società Infrastrutture s.p.a. e alle società da questa controllate, sul totale di tutti i beni tra-

sferiti. I finanziamenti dovranno essere concessi, previa presentazione di progetti, ad università, istituti di ricerca, associazioni, istituti e fondazioni pubbliche e private, a regioni, province e comuni, al Ministero per i beni e le attività culturali. Sarà titolo di preferenza per la concessione di finanziamenti la partecipazione ai suddetti progetti di giovani e l'attivazione di nuovi posti di lavoro nei settori del patrimonio culturale e ambientale.

8. 43. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I finanziamenti e le garanzie devono essere destinati in via prioritaria alla realizzazione delle infrastrutture individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.

8. 44. Martinelli.

Al comma 3, terzo periodo, dopo la parola: partecipazioni aggiungere le seguenti: in società operanti nel settore delle infrastrutture.

8. 45. Pagliarini, Martinelli.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: o accessoria.

8. 16. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Michele Ventura, Nicola Rossi, Bellini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I soggetti privati che abbiano interessi nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non possono possedere azioni della società di cui al comma 1. Con regolamento governativo, ai sensi dell'ar-

ticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le incompatibilità di cui al presente comma.

8. 31. Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Michele Ventura, Grandi, Bellini.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Con regolamenti governativi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono formulate le linee direttrici per l'operatività della società.

8. 46. Visco, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Michele Ventura, Bellini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Governo.

8. 49. Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

*Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: ,pre-
via delibera del Consiglio dei Ministri,*

8. 17. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Ventura, Nicola Rossi, Bellini.

*Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: ,
d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,*

8. 50. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: ,
previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti,*

* **8. 47.** Giordano, Russo Spina, Vendola.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

* **8. 51.** Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sopprimere il terzo periodo.

sopprimere il quarto periodo.

8. 48. Giordano, Russo Spena, Vendola.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.201
DELLE COMMISSIONI

Sopprimere dalle parole: sono concessi fino alle parole: finanziarie ovvero.

0. 8. 201. 1. Innocenti, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Pennacchi.

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo, dopo le parole: « I finanziamenti di cui al comma 3 », inserire le seguenti: « , « lettera a) » ».

Conseguentemente al medesimo comma: dopo il secondo periodo inserire il seguente: « I finanziamenti di cui al comma 3, lettera b) sono concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie, ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico ».

8. 201. Le Commissioni.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole da: salva fino alla fine del periodo.

8. 18. Grandi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 4, sesto periodo, sopprimere le parole da: su ciascun fino alla fine del periodo.

8. 19. Grandi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 4, sopprimere il nono periodo.

8. 20. Pinza.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.202
DELLE COMMISSIONI

Dopo le parole: dell'articolo 7, aggiungere le seguenti: ai valori di mercato.

0. 8. 202. 1. Innocenti, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Pennacchi.

Al nono periodo del comma 4 sostituire le parole: al comma 10 dell'articolo 7 con le seguenti: ai commi 10 e 12 dell'articolo 7.

8. 202. Le Commissioni.

Al comma 4, dopo il nono periodo aggiungere il seguente: Restano ferme le competenze in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti.

8. 52. Pagliarini, Martinelli.

Sopprimere il comma 5.

8. 53. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 5, sostituire il quarto periodo con il seguente: Alla società si applicano le disposizioni contenute nel Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico e il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130.

- 8. 21.** Agostini, Pinza, Benvenuto, Visco, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Lettieri, Mantini, Bellini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Presidente della Repubblica.

- 8. 56.** Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: finanze *aggiungere le seguenti:* , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,

- * **8. 54.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: finanze *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

- ***8. 55.** Agostini, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Pennacchi, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: finanze *aggiungere le seguenti:* in accordo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

- 8. 22.** Grandi, Bellini, Vigni, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Pennacchi, Nicola Rossi.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: finanze *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

- 8. 62.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

- 8. 57.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 7, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Presidente della Repubblica.

- 8. 59.** Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

- 8. 61.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: ; previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

- * **8. 58.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

- * **8. 60.** Pennacchi, Agostini, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Bellini.

Al comma 9, sopprimere le parole da: se non fino alla fine del comma.

- 8. 63.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Sopprimere il comma 10.

8. 64. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: ad esse relativi), aggiungere la seguente: non.

8. 65. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 10, terzo periodo, sopprimere la parola: Non.

8. 66. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 10, quarto periodo, sopprimere la parola: non.

8. 67. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 10, sopprimere il quinto periodo.

8. 68. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
La società è posta sotto la vigilanza della Banca d'Italia. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica la conformità dell'attività della società alle linee strategiche indicate nel regolamento di cui al comma 1 e presenta una relazione semestrale alle commissioni parlamentari competenti.

8. 69. Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Bellini.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
La società è posta sotto la vigilanza della Banca d'Italia. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica la conformità dell'attività della società alle linee strategiche indicate nel regolamento di cui al comma 1.

8. 70. Agostini, Visco, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Michele Ventura, Bellini.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione annuale sulla gestione e l'operato della società.

8. 71. Pagliarini, Martinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Ai fini della costruzione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, rilevante ai fini del patto di stabilità e crescita, rileva l'attivo e il passivo delle società di cui al presente articolo.

8. 23. Pinza, Visco, Benvenuto, Agostini, Lettieri, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Mantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, presenta ogni anno al Parlamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'attività della società di cui al presente articolo, e in particolare sullo stato di realizzazione dei piani di investimento programmati e sulle relative modalità di attuazione.

8. 24. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

ART. 9.

(Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato, nonché di cartolarizzazione di immobili).

Sopprimerlo.

9. 4. Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Bellini.

Al comma 1-bis, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: o indirettamente fino alla fine del periodo con le seguenti: controllata dallo Stato.

9. 5. Giordano, Russo Spena.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.100
DELLE COMMISSIONI

Sopprimere dalle parole: alle stesse condizioni fino alla fine del periodo.

0. 9. 100. 1. Innocenti, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Pennacchi.

Al comma 1-bis, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente:

La società si avvale dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato.

Conseguentemente dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera c), del presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

9. 100. (Nuova formulazione) Le Commissioni.

Al comma 1-bis, lettera c), quarto periodo, sopprimere le parole da: Sulla base di criteri fino alla fine della lettera.

9. 6. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1-ter, terzo periodo, sopprimere le parole da: con i poteri previsti fino alla fine del comma.

9. 7. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 1-quater.

9. 8. Giordano, Russo Spena.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con le seguenti: dall'articolo 145, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

9. 1. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: per 40,822 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

9. 2. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 5.

9. 9. Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 6 della legge 30 aprile 1999, n.130, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Ciascun patrimonio separato di cui all'articolo 3, comma 2, non è soggetto alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

bre 1973, n.600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari delle società di cui all'articolo 3 »

5-ter. Le disposizioni del primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1999, n.130, come introdotto dal comma 5-bis del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal 29 maggio 1999. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto versato a titolo di ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, nei periodi di imposta anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di crediti.

9. 3. Patria.

Sopprimere il comma 5-bis.

9. 11. Giordano, Russo Spina.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione.

9. 01. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

(A.C. 2657 – Sezione 4)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 2.

(Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4, comma 1, lettera b), del regolamento emanato con decreto del

Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435, le parole: « entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione » sono sostituite con le seguenti: « entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di erogazione ».

2. 4. Maninetti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In attesa del riordino della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche, le società semplici e le associazioni ad esse equiparate, a norma dell'articolo 5, comma 3, del TUIR, esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico, non sono tenute al versamento del predetto tributo, nei termini risultanti dalle modificazioni apportate dal comma 1, nei casi in cui utilizzino esclusivamente beni strumentali, esclusi gli immobili, di costo complessivo non superiore a 25 mila euro e non si avvalgano di dipendenti o di altri collaboratori stabili. In caso di esercizio dell'attività in forma associata il predetto importo si riferisce a ciascun artista o professionista associato.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a partire dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione ai fini IRAP scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 1. Leo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – 1. L'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non si applica nei riguardi delle persone fisiche, delle società semplici e delle associazioni ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del TUIR, esercenti arti e professioni, di cui all'articolo 49, comma 1, dello

stesso testo unico, a condizione che non utilizzino beni strumentali, esclusi gli immobili, di costo complessivo superiore a 25.822,84 euro e non si avvalgano di dipendenti o di altri collaboratori stabili. In caso di esercizio dell'attività in forma associata, detto importo va moltiplicato per il numero degli artisti o professionisti.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dell'IRAP scade successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. 01. Leo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, non concorre alla formazione del reddito d'impresa ed è escluso dal rapporto di deducibilità di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. 02. Leo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Interpretazione autentica in relazione all'imposta comunale sugli immobili dei fabbricati strumentali alle cooperative).

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, si interpreta nel senso che sono esclusi da imposta comunale sugli immobili, in quanto rurali ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con la legge 26 febbraio 1994, n.133, i fabbricati appartenenti a cooperative agricole e loro consorzi, strumentali ad attività esenti da imposte sui redditi ai

sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, concernente esenzione per le cooperative che svolgano attività agricola.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, valutati in 5.000.000 di euro per il 2002, 5.000.000 di euro per il 2003 e 5.000.000 per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. 03. Stradiotto.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, la parola: « gestore » è sostituita, ovunque ricorra, con le seguenti: « di cui al comma 1 ».

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: « a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.415, l'incarico di gestire » sono sostituite con le seguenti: « ad un intermediario indicato all'articolo 6, comma 1, l'incarico di amministrare o gestire ».

2. 04. Pagliarini, Martinelli.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono soppresse le parole da: « prestazioni alberghiere » a « mense aziendali, a ».

7-ter. All'onere derivante dal comma precedente, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-

2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti per gli anni 2002, 2003 e 2004 relativi al medesimo Ministero.

7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 100. Gambini, Benvenuto, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Bellini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole da: « prestazioni alberghiere » a « mense aziendali, a ».

3. 11. Stradiotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 7 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001 n. 448 è sostituito dal seguente: « 7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 1533, il comma 3 è sostituito dal seguente: »3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società conferitaria o le società controllate o partecipate dalla società conferitaria« »

***5. 30.** Pinza, Santagata, Stradiotto, Lettieri, Frigato, Bottino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 7 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001 n. 448 è sostituito dal seguente: « 7. All'articolo 4 del decreto

legislativo 17 maggio 1999 n. 1533, il comma 3 è sostituito dal seguente: »3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società conferitaria o le società controllate o partecipate dalla società conferitaria« »

***5. 37.** Crosetto, Lupi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le società operanti nella gestione e/o erogazione di un servizio pubblico locale e soggette ad operazioni societarie in applicazione di norme del settore in cui operano o di norme sui servizi pubblici locali possono avvalersi, per l'adeguamento del valore dei beni mediante rivalutazione, delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 448 del 2001 la cui imposta sostitutiva è prevista per le stesse ridotta del 50 per cento.

6. 1. Alberto Giorgetti, Ruggeri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le società operanti nella gestione e/o erogazione di un servizio pubblico locale e soggette ad operazioni societarie in applicazione di norme del settore in cui operano o di norme sui servizi pubblici locali possono avvalersi, per l'adeguamento del valore dei beni mediante rivalutazione, delle medesime condizioni stabilite dai commi 3 e 6 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I relativi maggiori ammortamenti rilevano ai soli fini civilistici.

6. 2. Alberto Giorgetti, Ruggeri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. - 1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa le concessioni di beni demaniali rilasciate dalle autorità portuali. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 04. Mazzarello, Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Bellini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. - 1. In considerazione della natura giuridica delle autorità portuali, enti pubblici non economici ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e dei compiti d'istituto affidati alle medesime, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA i canoni di concessione di aree demaniali introitati dalle autorità portuali; detti canoni sono soggetti ad imposta di registro. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici

finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 03. Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Bellini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. - 1. In considerazione della natura giuridica delle autorità portuali, enti pubblici non economici ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e dei compiti d'istituto affidati alle medesime, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA i canoni di concessione di aree demaniali introitati dalle autorità portuali; detti canoni sono soggetti ad imposta di registro. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni.

7. 02. Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Bellini.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 6 della legge 30 aprile 1999, n.130, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Ciascun patrimonio

separato di cui all'articolo 3, comma 2, non è soggetto alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari delle società di cui all'articolo 3 »

5-ter. Le disposizioni del primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1999, n.130, come introdotto dal comma 5-bis del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal 29 maggio 1999. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto versato a titolo di ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 settembre 1973, n.600, nei periodi di imposta anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di crediti.

9. 3. Patria.

(A.C. 2657 - Sezione 5)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1292 — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2002, N. 45, RECANTE PROROGA DEL TERMINE IN MATERIA DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LE IMPRESE NAZIONALI DI TRASPORTO AEREO (APPROVATO DAL SENATO) (2650)

(A.C. 2650 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 2002.

2. Per il periodo dal 1° aprile al 31 maggio 2002 lo Stato italiano presta la garanzia di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del citato decreto-legge n. 450 del 2001.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2650 — Sezione 2)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 31 maggio 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

1. 2. Duca, Raffaldini.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2002 con le seguenti: 31 luglio 2002.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 31 maggio 2002 con le seguenti: 31 luglio 2002.

1. 3. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2002 con le seguenti: 30 giugno 2002.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 31 maggio 2002 con le seguenti: 30 giugno 2002.

1. 1. Tidei.

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 1.6 DEL GOVERNO

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2002 con le seguenti: 30 giugno 2002.

0. 1. 6. 1. Duca, Tidei, Pasetto, Raffaldini.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2002 con le seguenti: 31 maggio 2002.

0. 1. 6. 2. Pasetto, Duca, Tidei, Raffaldini.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2002 con le seguenti: 30 aprile 2002.

* **0. 1. 6. 3.** Pasetto, Tidei, Duca, Raffaldini.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2002 con le seguenti: 30 aprile 2002.

* **0. 1. 6. 9.** Lusetti.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2002 con le seguenti: 15 aprile.

0. 1. 6. 8. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: o passeggeri e merci aggiungere le seguenti: o merci.

0. 1. 6. 4. Duca, Pasetto, Raffaldini, Tidei.

Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni.

0. 1. 6. 24. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 40 milioni.

0. 1. 6. 26. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 2 miliardi con le seguenti: 3 miliardi.

0. 1. 6. 27. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 2 miliardi con le seguenti: 2 miliardi e 500 milioni.

0. 1. 6. 25. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-ter, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 0,35 dollari con le seguenti: 0,37 dollari.

0. 1. 6. 13. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-ter, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: fino a 150 milioni di dollari statunitensi con le seguenti: fino a 200 milioni di dollari statunitensi.

0. 1. 6. 14. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-ter, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

0. 1. 6. 5. Pasetto, Raffaldini, Tidei, Duca.

Al comma 1-ter, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 1° febbraio con le seguenti: 1° gennaio.

0. 1. 6. 10. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-ter, lettera b), sostituire le parole: 0,35 dollari con le seguenti: di 0,40 dollari.

0. 1. 6. 20. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-ter, lettera b), sostituire le parole: da 150 milioni di dollari con le seguenti: da 100 milioni di dollari.

0. 1. 6. 15. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-ter, lettera b), sostituire le parole: 1 miliardo di dollari statunitensi con le seguenti: 1 miliardo e 500 milioni di dollari statunitensi.

0. 1. 6. 11. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-ter, lettera c), sostituire le parole: di 0,25 con le seguenti: di 0,30.

0. 1. 6. 16. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-ter, lettera c), sostituire le parole: 2 miliardi di dollari statunitensi con le seguenti: 2 miliardi e 500 milioni di dollari statunitensi.

0. 1. 6. 12. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-quater, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.

0. 1. 6. 17. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-quater, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 33 per cento con le seguenti: 30 per cento.

0. 1. 6. 18. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-quater, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 33 per cento con le seguenti: 35 per cento.

0. 1. 6. 21. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-quater, lettera b), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.

0. 1. 6. 19. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 27 novembre 2001 con le seguenti: 1° gennaio 2002.

0. 1. 6. 6. Tidei, Pasetto, Duca, Raffaldini.

Al comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 27 novembre 2001 con le seguenti: 30 ottobre 2001.

0. 1. 6. 23. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 27 novembre 2001 con le seguenti: 25 novembre 2001.

0. 1. 6. 22. Lusetti, Pasetto.

Al comma 1-septies, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto.

0. 1. 6. 7. Tidei, Pasetto, Raffaldini, Duca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, sono sostituiti dai seguenti:

« 1-bis. Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002 lo Stato garantisce la copertura assicurativa per il risarcimento dei danni subiti da terzi, in essi inclusi i passeggeri trasportati e i dipendenti delle imprese di trasporto aereo, in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 e del regolamento ENAC del 14

febbraio 2000, e successive modificazioni, per il trasporto aereo di passeggeri o passeggeri e merci a titolo oneroso, nonché in favore delle imprese nazionali di gestione aeroportuale. La copertura assicurativa statale opera da un massimale di 50 milioni di dollari statunitensi fino ad un importo massimo, per ciascuna delle predette imprese e per singolo sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi limitatamente alla parte di danni priva di copertura assicurativa da parte delle imprese commerciali.

1-ter. Le imprese di trasporto aereo di cui al comma *1-bis*, per la parte garantita dallo Stato e previa presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento del tesoro — di idonea documentazione relativa alle coperture assicurative assunte sul mercato, devono corrispondere un premio da versarsi al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, così determinato:

imprese di trasporto aereo:

a) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 50 milioni fino a 150 milioni di dollari statunitensi. Dal 1° febbraio il premio è aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo;

b) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi;

c) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale fino a 2 miliardi di dollari statunitensi;

1-quater. Le altre imprese di cui al comma *1-bis* devono corrispondere, con le medesime modalità di cui al comma *1-ter*, un premio così determinato:

a) imprese di gestione aeroportuale:

1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali, per la copertura fino al massi-

male esistente prima dell'11 settembre 2001, premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;

2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001, premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale.

b) esercenti attività *cargo*:

1) la copertura di attività *cargo* è soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001.

1-quinquies. I premi vengono corrisposti dalle imprese di cui al comma *1-bis* con decorrenza 27 novembre 2001. Le imprese di trasporto aereo corrispondono il relativo premio nella stessa misura fissata per il mese di gennaio 2002.

1-sexies. È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma *1-bis*, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

1-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di operatività dell'intervento di cui al presente articolo ».

Conseguentemente:

al comma 2 del medesimo articolo, sostituire le parole da: Stato italiano *fino alla fine del comma con le seguenti:* Stato garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito in legge, con modifica-

zioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto.

- 1. 6.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Governo.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: garanzia di cui al con le seguenti: garanzia di cui all'articolo 1 del.

- 1. 5.** Tidei, Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Panattoni, Adduce, Rognoni, De Luca, Susini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi straordinari per l'occupazione nel trasporto aereo).* — 1. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

- 1. 02.** Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi straordinari per l'occupazione nel trasporto aereo).* — 1. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

- 1. 03.** Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi per la riduzione dell'inquinamento acustico)* — 1. È autorizzato il limite di impegno quindicennale di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono ad integrare i rispettivi fondi destinati alla realizzazione dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico di cui all'articolo 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

- 1. 04.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi per la sicurezza aeroportuale).* — 1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,